



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini  
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>  
email: [info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)



SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO  
Organizzazione e Gestione Risorse Umane

## CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DECENTRATATA INTEGRATIVA – ACCORDO SULL'EROGAZIONE DELLE INDENNITÀ DI RISCHIO E DISAGIO

Il giorno 27 luglio 2012 alle ore 12,30, presso la Residenza comunale di Cattolica (Rimini) si è tenuto l'incontro tra la delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale – personale non dirigente - per la sottoscrizione dell'accordo sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio.

Visto il vigente CCNL comparto Regioni EE.LL. - Personale non dirigente;

Visti gli artt. 5 e segg. del C.C.N.L. stipulato in data 22 gennaio 2004;

Visto il Protocollo di Relazioni Sindacali sottoscritto in data 27/12/2005;

Vista la delibera di Giunta n. 42 del 5/10/2011 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha provveduto a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative;

Visti gli accordi precedenti sulle indennità di rischio (anno 2001) e disagio (anno 2006);

Vista la preintesa sottoscritta dalle parti in data 4/5/2012 e relativo allegato B), riportante il testo concordato in sede di trattativa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 113 dell'11 luglio 2012, con la quale si è autorizzata la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del presente accordo, considerato che la suddetta preintesa è stata trasmessa al collegio dei Revisori in data 8/6/2012 e non essendo pervenute osservazioni, è possibile, ai sensi dell'art. 5, comma 3, CCNL 1/4/1999, procedere alla stipula;


Le parti approvano il testo dell'accordo che, allegato sotto la lettera A), costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Ente:

**Delegazione trattante di parte pubblica**

Presidente dott.ssa Giuseppina Massafa 

Componente dott. Ruggero Ruggiero 

per la RSU:

Balducci Simone 

Barbanti Serena 

Bernardi Angelo


Berti Gabriele 


Corradi Catia 

Garofoli Fabrizio 

Gasparotto Alberto 

Pritelli Donatella

Sala Mario 


Salveti Simonetta 

Vico Maria 

Ubalducci Giovanni 

per le **OOSS. Territoriali:**

CGIL 

CISL 


UIL 

SULPM 

**Allegato A all'ACCORDO DI CONTRATTAZIONE COLLETTIVA  
DECENTRATA INTEGRATIVA SULL'EROGAZIONE DELLE INDENNITA' DI  
RISCHIO E DISAGIO**

**ART. 17 COMMA 2 LETT. D)ed E) CCNL 1/4/1999 e ART. 37 CCNL 14/9/2000**

PN



Premesso che:

- la classificazione delle prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi e disagi con pregiudizio della salute e della integrità personale viene individuata in sede di accordo decentrato;
- la definizione e classificazione delle prestazioni rientranti nelle due fattispecie contrattuali risale ad accordi dell'anno 2001 (rischio) e 2006 (disagio);

Dato atto tra le parti che la casistica dell'esposizione al rischio e delle tipologie di disagio individuate negli accordi suddetti necessita di essere aggiornata, rivedendo quindi la mappatura delle situazioni che comportano rischio/disagio per i dipendenti adeguandola a eventuali nuove esigenze lavorative.

Tenuto conto dei principi determinati nel Testo Unico sulla salute e sicurezza (D.lgs 9/4/2008 n.81) da dove è possibile desumere, in parte, la gradazione del rischio e del disagio delle varie attività.

Inteso in questa ottica articolare l'esposizione a rischio e disagio individuando situazioni differenziate con conseguente determinazione dei valori di indennità si approva il seguente accordo decentrato tra l'amministrazione comunale e le OO.SS. territoriali e aziendali sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio.

**CAPO I**  
**INDENNITA' DI RISCHIO**  
**Art. 1**

**Individuazione delle mansioni che comportano rischio**

1- L'indennità di rischio spetta per le prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, indipendentemente dalla categoria o dal profilo professionale di appartenenza.

2- Ai fini dell'individuazione delle prestazioni di cui al comma 1, si applicano i seguenti criteri:

a) Prestazioni di lavoro che comportino il continuo esercizio dell'attività di trasporto con scuolabus e altri automezzi di dimensione analoga;

b) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano l'utilizzo prevalente e diretto di attrezzi, macchinari, sostanze, o strumenti che, per le modalità con cui devono essere impiegati, o per le caratteristiche oggettive del loro funzionamento, o della loro composizione, sono fonte di pericolo per la salute o l'integrità fisica del dipendente;

c) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dallo svolgimento prevalente dell'attività in luoghi che, in relazione ai mezzi o sostanze che vi vengono impiegati, sono fonte di pericolo per la salute e l'integrità fisica del dipendente. (officine, cantieri, cucine e simili);

d) Prestazioni di lavoro che comportino l'esposizione continua e diretta a rischi derivanti dal compimento di attività che implicano il contatto con salme (sepoltura, tumulazione, rimozione e simili);

e) Personale che per ragioni di servizio sia adibito in modo continuativo al servizio di

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

trasporto valori.

f) Personale addetto all'esecuzione di interventi sulle apparecchiature della sala macchine del centro elaborazione dati o delle strutture informatiche periferiche, e alla manutenzione e gestione della rete di cablaggio.

3- Le specifiche attività che, normalmente, hanno i caratteri di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono indicate nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

4- Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore che segnala i nominativi del personale che svolge le prestazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e che risulta, quindi, esposto in misura continuativa e diretta a situazioni di rischio.

## Art. 2

### Corresponsione dell'indennità

1- L'indennità è corrisposta nella misura di Euro 30 € mensili, così come disposto dall'articolo 41 del CCNL 22 gennaio 2004

2- L'indennità compete, ai sensi dell'art. 37 citato, per il periodo di effettiva esposizione al rischio e pertanto può essere corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle prestazioni di cui all'art.1;

3- Nel caso in cui il dipendente sia temporaneamente adibito allo svolgimento di prestazioni che comportino i rischi di cui all'art.1, previa segnalazione del dirigente competente, la corresponsione dell'indennità compete per tutto il tempo in cui esse sono svolte.

4- I dirigenti comunicano a inizio anno l'elenco dei dipendenti adibiti alle prestazioni di cui all'art. 1. Eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente all'ufficio personale, compresa l'ipotesi di cui al comma precedente.

## CAPO II

### INDENNITA' DI DISAGIO

#### Art. 3

#### Mansioni che comportano disagio

1- L'indennità di disagio, ai sensi dell'art 17 comma 2 let. e) del CCNL 1/4/1999, spetta al personale delle categorie A, B, e C per compensare l'esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate.

2- Il riconoscimento dell'indennità avviene previa apposita dichiarazione motivata del Dirigente del Settore, il quale segnala, sulla base delle tipologie di prestazioni indicate all'art.4 del presente accordo, i nominativi del personale che, esercitandole, accede all'indennità.

#### Art. 4

#### Tipologie di prestazioni disagiate

1- Ai fini dell'individuazione del personale cui corrispondere l'indennità sono individuate le

*Handwritten signatures and initials:*  
m, w, Gb, M, B, [unclear], S. b

*Handwritten initials:* PN G.

*Handwritten signature:* B

*Handwritten signature:* [unclear]

*Handwritten signature:* [unclear]

seguenti tipologie di prestazioni disagiate e il relativo corrispettivo mensile:

a) Personale esposto a situazioni di disagio connesse ad attività rese in condizioni climatiche avverse (all'aperto, in luoghi esposti a ogni situazione climatica ecc.);  
Indennità € 25,00

b) Personale impiegato in attività di sportello e front office  
indennità € 25,00

c) Personale che si renda disponibile a svolgere mansioni che comportino in maniera continuativa e/o frequente la necessità di cambiamenti imprevisi dell'orario di lavoro, non rientranti come tali nelle tipologie previste da altri istituti contrattuali (turno, reperibilità);  
Indennità € 25,00

d) personale esposto a situazioni di disagio connesse a prestazioni rese con frequenti spostamenti sul territorio per verifiche, controlli, sopralluoghi  
indennità € 25,00

#### **Art. 5 Corresponsione dell'indennità**

1- L'indennità è subordinata allo svolgimento effettivo delle prestazioni in condizione particolarmente disagiate e, pertanto, è corrisposta per i soli giorni di effettivo servizio nelle mansioni corrispondenti.

2- Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3 e 4 dell'art.2.

#### **Art. 6 Cumulabilità**

1- L'indennità di cui al presente Capo non è cumulabile con l'indennità di cui al Capo I del presente accordo; salvo che il rischio e il disagio, nell'ambito delle ipotesi previste dagli artt. 1 e 4, derivino da situazioni e circostanze diversificate fra loro.

#### **CAPO IV NORMA FINALE**

#### **Art. 7 Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente accordo si applicano le norme contrattuali e di legge vigenti in materia.

Allegati: 1) - Attività Rischiose ai sensi dell'art 1 comma 1 lettere b), e c);

Allegato 2) – Modalità applicative

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including 'PN', 'M.', 'B', and several other illegible signatures.

**Allegato 1)**

**Attività Rischiose ai sensi dell'art 1 comma 1 lettere b), e c)**

**Attività Tipologia di riferimento a titolo esemplificativo**

- Verniciatore
- Idraulico
- Elettricista
- Muratore
- Cantoniere
- Falegname
- Meccanico
- Magazziniere
- Vivaista (giardiniere)
- Cuoco
- Addetto alle cucine
- addetto alle pulizie
- addetto la laboratorio fotografico
- autista scuolabus
- autista
- necroforo
- personale tecnico

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

PN *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* K. *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

## Allegato 2) – Modalità applicative

In relazione agli accordi sull'erogazione delle indennità di rischio e disagio si precisano le seguenti modalità applicative, che ricalcano quanto a tutt'oggi applicato per le indennità computate su base mensile:

- per "giorni di effettivo servizio" si intendono i giorni con effettiva presenza in servizio per almeno il 50% dell'orario dovuto nella giornata di riferimento;
- per l'attribuzione delle indennità, computate su base mensile, si procederà con conguaglio a consuntivo (di norma il mese successivo) di tutti i giorni di assenza dovuti a qualsiasi motivo (con esclusione dei soli giorni relativi a: domenica e/o giorno di riposo settimanale, festivi e, per coloro che lavorano su 5 giorni, sabato). Nel caso di orario giornaliero inferiore a quello dovuto, verranno inclusi nel calcolo i giorni con effettiva presenza in servizio inferiore al 50% dell'orario dovuto nella giornata di riferimento.



~~GA~~  
PU ~~Bl~~  
M ~~A.~~  
~~GA~~ ~~Bl~~  
~~GA~~ ~~Bl~~  
~~GA~~ ~~Bl~~